



Decreto Dirigenziale n. 111 del 20/09/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

U.O.D. 3 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy, Bioeconomia

Oggetto dell'Atto:

ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO N.00506/2018 REG. RIC.- SENTENZA TAR CAMPANIA SEZ.II SALERNO N.1536/2017

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. il comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs. 112/98 prevede la delega alle Regioni delle funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'art. 29 o che non siano attribuite agli Enti Locali ai sensi dell'art. 31 del medesimo decreto legislativo;
- b. l'art. 6 del D.Lgs. 96/99 assegna alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative contenute nell'art. 30, commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo n. 112/98;
- c. l'art. 9 del D.Lgs. 164/2000 attribuisce alla competenza delle Regioni le procedure concernenti la dichiarazione di pubblica utilità relative alle reti di trasporto di gas non comprese nella rete nazionale dei gasdotti, di cui ai successivi artt. 30 e 31 dello stesso decreto legislativo;
- d. con il D.P.C.M. del 22 dicembre 2000 sono stati trasferiti alla Regione i beni e le risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 112/98;

PREMESSO inoltre che:

- a. con decreti del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato dell'11 marzo 1993 sono stati occupati, per la realizzazione di un tratto del metanodotto denominato "Diramazione per Lettere" 1° tratto i fondi identificati in catasto al foglio 31 mappali 91 e 1037, rispettivamente di proprietà delle sigg. Matrone Maria Concetta e Matrone Anna Maria;
- b. il TAR Campania sezione staccata di Salerno con ordinanza n.00019/2017 del 3.1.2017, in merito al ricorso n. di registro generale 1120 del 2002 proposto dalle Sigg. re Matrone Maria Concetta e Anna Maria contro Ministero delle Attività Produttive e Snam SpA, ha ordinato alle ricorrenti di integrare il contraddittorio nei confronti della Regione Campania, in quanto, avendo con ordinanza del 21.7.2016 ordinato al Ministero dello Sviluppo Economico ed alla Snam di procedere alla riduzione in pristino delle aree indebitamente occupate dal metanodotto denominato "Diramazione per Lettere 1° tratto" o in alternativa emissione di decreto di cui all'art.42 bis T.U. Espropri, quest'ultimo (il Ministero dello S.E.), con propria memoria depositata in data 15.11.2016, ha evidenziato l'impossibilità di procedere dato che, nell'attuale quadro normativo, il metanodotto di cui sopra appartiene alla rete regionale;
- c. con l'entrata in vigore del D.Lgs 164/ 2000 e del Testo Unico degli Espropri (DPR 327/01/), né il Ministero, né la Prefettura, risultano aver trasmesso alcuna documentazione, né comunicato alcuna notizia in merito all'opera in questione, affinché la Regione Campania potesse eventualmente concludere la procedura ablativa "mai conclusa" dal Prefetto;
- d. questa Amministrazione Regionale ha avuto conoscenza del procedimento de quo, solo in data 14.2.2017 mediante una nota trasmessa dall'Avvocatura Regionale ed acquisita al prot. 0088966 dell'8.2.2017;

CONSIDERATO che:

- a. in riscontro all'Ordinanza n.00019/17, questa Amministrazione Regionale, con nota prot. 2017.0278034 del 13/04/2017, ha comunicato all'Avvocatura Regionale di attendere la pronuncia definitiva del G.A. in merito al giudizio in questione, al fine di verificare se lo stesso Giudice ritiene che sussistano o meno i presupposti per l'eventuale adozione del provvedimento di cui all'art. 42 bis del T.U. Espropri, e adotterà i conseguenziali e necessari provvedimenti;
- b. con nota acquisita al prot. n. 2017.0720984 del 02/11/2017, l'Avvocatura Regionale ha trasmesso a questa UOD la sentenza del TAR Campania Sez II di Salerno n. 1536/2017 con la quale il G.A. ha accolto il ricorso proposto Sigg.re Matrone Maria Concetta e Matrone Anna Maria e nel contempo ha condannato il Ministero delle Attività Produttive, la Snam S.p.A. e la Regione Campania in solido, e, per quanto di rispettiva competenza, alla restituzione dei fondi di proprietà delle ricorrenti, in quanto indebitamente occupati mediante la rimozione delle opere eventualmente eseguite e la loro riduzione in pristino, inoltre, il G.A. ha condannato il Ministero delle Attività Produttive, la Snam S.p.A. e la Regione Campania in solido al risarcimento dei danni in favore delle ricorrenti, con esclusivo riferimento, per ciò che concerne la Regione Campania, ai danni occorsi alla data di entrata in vigore del D.Lgs 164/2000, inoltre ha

condannato il Ministero delle Attività Produttive, la Snam S.p.A. e la Regione Campania in solido al pagamento delle spese di giudizio;

- c. avverso la predetta sentenza questo ufficio, con nota prot. n. 2017.0778620 del 27/11/2017, ha formulato richiesta all'Avvocatura Regionale di proporre ricorso in appello con riguardo al solo risarcimento danni;
- d. con nota acquisita agli atti di questa UOD (tramite pec del 06/12/2017) col prot. n. 0808029 del 06/12/2017, la Snam Rete Gas ha formulato istanza di attivazione del procedimento di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001;
- e. questa Amministrazione Regionale ha invitato le parti interessate a partecipare al procedimento de quo, mediante nota prot. n. 2017.0810580 del 07/12/2017, con la quale ha comunicato alla Snam Rete Gas (ricevuta tramite pec in data 07/12/2017) e alle Sigg.re Matrone Anna Maria (raccomandata A/R ricevuta dalla destinataria in data 28/02/2018) e Matrone Maria Concetta (raccomandata A/R ricevuta in data 02/01/2018), il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- f. ad oggi non risultano agli atti di questo ufficio Regionale alcuna osservazione da parte delle Sigg.re Matrone Anna Maria e Maria Concetta in merito alla nota del 7/12/2017;
- g. con nota acquisita agli atti di questa UOD (tramite pec del 12/12/2017) col prot. n. 2017.0842171 del 21/12/2017, la Snam Rete Gas ha invece presentato osservazioni al preavviso di rigetto di cui sopra;
- h. con nota prot. n. 2018.0085169 del 07/02/2018, l'Avvocatura Regionale ha trasmesso il Decreto del Consiglio di Stato n. 308 del 24/01/2018, con il quale è stata accolta l'istanza di misure cautelari richiesta dalla Snam Rete Gas S.p.A., e per l'effetto è stata sospesa l'esecutività della sentenza gravata, ossia la sentenza del TAR Campania n. 1536/2017;
- i. con nota prot. n. 2018.0158660 del 09/03/2018, l'Avvocatura Regionale ha trasmesso l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 828 del 23/02/2018, con la quale il Collegio ha accolto l'istanza di misure cautelari richiesta dalla Snam Rete Gas S.p.A., e per l'effetto ha sospeso l'esecutività della sentenza gravata, ossia la sentenza del TAR Campania n. 1536/2017;
- j. il Collegio ha tra l'altro evidenziato *“che, dal bilanciamento dei contrapposti interessi nella presente fase cautelare, appare prevalente l'interesse ad evitare l'interruzione del funzionamento del metanodotto nelle more della definizione nel merito della controversia; Preso atto che nel giudizio di primo grado, come risulta dalla sentenza appellata, le parti resistenti erano state compulgate in ordine al possibile esercizio del potere ex art. 42 bis D.P.R.n. 327 del 2001; Rappresentato altresì che il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001 - emanabile dall'amministrazione competente fino a quando non si formi il giudicato sulla sentenza che abbia disposto la restituzione del bene al proprietario (cfr. Ad. Plen. Cons. Stato n. 2 del 2016) – ben potrà essere adottata nelle more della definizione del presente giudizio .. omissis ...”*;

PRESO ATTO che

- a. con la nota acquisita agli atti di questa UOD (tramite in data 05/02/2018) col prot. n. 2018.0083329 del 06/02/2018, la Snam Rete Gas ha richiesto, in virtù del decreto del Consiglio di Stato n. 308 del 24/01/2018, l'emanazione degli atti ex art. 42 bis del DPR 327/01 e ss.mm.ii.;
- b. con la nota prot. 313472 del 16/05/2018 questa UOD, in virtù del decreto del Consiglio di Stato n. 308 del 24/01/2018 e dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 828 del 23/02/2018, ha comunicato ai proprietari, come risultanti alla data dell'immissione in possesso e alla data dell'avvio del procedimento, l'avvio del procedimento di acquisizione sanante, ai sensi l'art. 42 bis del DPR 327/01, sui suoli riportati al Catasto del Comune di Scafati (SA) al Foglio 31 – p.lla 91 e Foglio 31 – p.lla 1037 (ex91);
- c. nella comunicazione di cui al punto precedente era prescritto il termine di 30 giorni per effettuare osservazioni al procedimento avviato;
- d. con PEC del 5/06/2018 il Geom. Coccozza, su delega della sig.ra Matrone Annamaria, ha chiesto l'accesso agli atti per poter riscontrare la nota dichiarando che la stessa era stata ricevuta in data 29/05/2018;

- e. con PEC dell'11/06/2018 il Geom. Cocozza, su delega della sig.ra Matrone Maria Concetta, ha chiesto l'accesso agli atti per poter riscontrare la nota dichiarando che la stessa era stata ricevuta in data 21/05/2018;
- f. entrambi gli accessi sono avvenuti in data 27/06/2018 come da verbali in atti giacenti;
- g. dalla data del 27/06/2018, per quanto potuto verificare, non risultano comunicazioni da parte delle sig.re Matrone Maria Concetta e Matrone Annamaria e, parimenti, non risultano comunicazioni da parte degli altri destinatari della comunicazione di avvio del procedimento (Unicredit leasing spa quale attuale proprietario e Snam rete gas quale controinteressato);

ATTESO che

- a. l'art. 42 bis del DPR 327/01, come novellato dall'art. 34 del D.L. 6 luglio 2011, n° 98, convertito nella legge n°111 del 15/07/2011, reca norme in merito all'acquisizione "sanante" nei casi di utilizzo senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico;
- b. il comma 6 dell'art. 42 bis del citato DPR 327/01 s.m.e i. recita *"Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l'autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia"*;
- c. il Consiglio di Stato, con sentenza 01242/2014, ha disposto quanto segue: *"...Omissis.... in tal caso l'autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia. Id est: detta disposizione in ultimo citata ammette che la cd acquisizione sanante sia praticabile anche con riferimento ai diritti parziari reali...Omissis"*;
- d. da tali disposizioni discende la possibilità in capo alla Regione Campania, in qualità di autorità espropriante, di disporre che siano acquisiti, non retroattivamente, diritti reali parziari di servitù a favore dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia, previa corresponsione ai relativi proprietari, ai sensi dell'art. 42bis del DPR 327/01, del valore venale delle aree occupate, nonché di un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito;

VALUTATO

- a. che il consolidamento del titolo autorizzativo per la realizzazione del Metanodotto denominato "Derivazione per Lettere – I tratto", disposto con il Decreto del Ministero dell'Industria e dell'Artigianato dell'11/03/1993, determina il permanere dell'interesse pubblico all'acquisizione per motivi di pubblica utilità delle aree di cui trattasi, sebbene occupate in assenza di un valido titolo;
- b. che l'opera in questione, oltre ad essere di interesse pubblico, riveste un carattere strategico per la fornitura di gas metano ai clienti civili (reti comunali), creando pregiudizio non solo alle utenze private, ma si estenderebbe necessariamente ad un spettro di utilizzatori particolarmente ampio e comprensivo di uffici pubblici, ospedali, caserme, ecc.;
- c. le ragioni di interesse pubblico comparativamente ai contrapposti interessi privati ed evidenziata l'assenza di ragionevoli alternative alla adozione dell'art. 42 bis del DPR 327/01 s.m.e i.;

VALUTATO inoltre che

a giudizio del Consiglio di Stato (Ordinanza n. 828 del 23/02/2018), il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. n. 327 del 2001 può essere emanato nelle more della definizione dell'appello avverso la sentenza TAR Campania Sez II di Salerno n. 1536/2017 in quanto lo stesso *“è emanabile dall'amministrazione competente fino a quando non si formi il giudicato sulla sentenza che abbia disposto la restituzione del bene al proprietario”*;

DATO ATTO

- a. dell'art. 6 co. 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. ove si prevede che ciascuna amministrazione *“individua ed organizza l'ufficio per le espropriazioni”*;
- b. che la DGR n. 60 del 23/02/2015 ha ricostituito l'Ufficio per le espropriazioni di cui all'art. 6 co. 2 del testo unico D.P.R. 327/2001 e s.m.i. incardinandolo nella Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, U.O.D. Gestione Tecnico-amministrativa dei Lavori Pubblici, Osservatorio Regionale Appalti;
- c. che la citata DGR n. 60/2015 stabilisce altresì che, nelle more del perfezionamento degli atti e delle procedure ivi indicati (decreto del Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile di costituzione del citato Ufficio per le espropriazioni e successivo decreto del Presidente della Giunta regionale di individuazione dell'Osservatorio regionale espropri) l'esercizio di tutti poteri espropriativi di competenza regionale restano attribuiti ai Direttori Generali competenti *ratione materiae* alla realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità, e degli interventi che in genere, comportano l'espropriazione;
- d. che la deliberazione in parola, pertanto, assegna provvisoriamente a questa Direzione competenze in materia di espropri propedeutici alla realizzazione, all'esercizio e alla manutenzione di infrastrutture lineari energetiche;

RICHIAMATI

- a. Il DPGR n. 9/2016 di conferimento alla Dott.ssa Roberta Esposito dell'incarico di Direttore Generale della DG 51/02 “Sviluppo economico e Attività Produttive”;
- b. la DGR n. 295 del 21/06/2016 di modifica delle strutture ordinamentali con la quale è stata istituita la UOD “Energia, Efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia”;
- c. il DPGR n. 198 del 23/09/2016 di conferimento al Dr. Alfonso Bonavita, dell'incarico di Dirigente della U.O.D. 51.02.04. “Energia e Carburanti” le cui competenze, con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui alla DGR 295/2016, confluiscono nella UOD Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia”;
- d. il DD. n.5 del 19.1.2018 di conferimento al funzionario Virginia Gina Fusco dell'incarico di Posizione Organizzativa di tipo staff denominata “Infrastrutture energetiche di trasporto e distribuzione del gas”;
- e. il Decreto Dirigenziale n. 172 del 17/02/2015 con il quale il Direttore Generale allo Sviluppo Economico e AA.PP. ha, tra l'altro, attribuito i poteri di emissione dei provvedimenti finali nelle materie di competenza delle UU.OO.DD. di cui si compone la Direzione Generale Sviluppo economico ed attività produttive ai dirigenti delle UU.OO.DD. medesime;
- f. il Decreto Dirigenziale n. 29 del 20/06/2017 con il quale il Direttore Generale allo Sviluppo Economico e AA.PP. ha previsto, tra l'altro, che “restano attribuiti a ciascun dirigente i procedimenti riconducibili *ratione materiae* alla responsabilità della struttura ordinamentale cui è preposto, con competenza all'adozione dei relativi atti finali, come pure quelli discendenti dalle previsioni di atti di programmazione o di organizzazione dell'Ente, ivi comprese quelle del piano della performance”;

ACQUISITA

l'istruttoria svolta dal titolare di Posizione Organizzativa competente per materia attestata con la proposta del presente provvedimento;

RITENUTO di dover procedere in conformità all'istruttoria effettuata;

VISTI

- la L.R. 28 novembre 2007, n. 12;
- il Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- la deliberazione di Giunta Regionale con n. 478/2012 e ss.mm.ii. di approvazione dell'articolazione delle strutture ordinamentali;
- DGR n. 295 del 21/06/2017 di modifica delle strutture ordinamentali;

alla stregua dell'istruttoria evidenziata in narrativa e per i motivi espressi che qui si danno per ripetuti e riscritti:

DECRETA

1. di dichiarare, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal DPR 327/2001 e ss.mm.ii., con riferimento alle sole aree di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori del metanodotto denominato "Diramazione per Lettere – 1° tratto";
2. di disporre, per l'effetto, nei modi stabiliti dall'art. 42 bis del D.P.R. n.327/01 e s.m.i., a favore di Snam Rete Gas, con sede in Napoli alla Via Galileo Ferraris, 66/F, partita IVA n. 10238291008, la costituzione del diritto di servitù, degli immobili di proprietà privata siti in agro del Comune di Scafati, riportati al Catasto al Foglio 31 – plla 91 e 1037 illegittimamente occupati per la realizzazione delle opere di che trattasi, come analiticamente indicati nell'**Allegato A** al presente provvedimento;
3. di determinare, con riferimento agli immobili di che trattasi, ai sensi del comma 1, dell'art. 42 bis, del D.P.R. n.327/01 e s.m.i., le somme come analiticamente indicate nell'**Allegato A** al presente provvedimento;
4. di precisare che, in considerazione della natura giuridica non retroattiva del provvedimento di acquisizione sanante, il citato comma 2° dell'art. 42 bis dispone espressamente che nei predetti casi le somme eventualmente già erogate ai proprietari, maggiorate dell'interesse legale eventualmente maturato medio tempore, siano detratte dall'importo spettante agli aventi diritto, nell'osservanza dei criteri di computo previsti dall'art. 42 bis del DPR 327/01;
5. di stabilire che la Snam Rete Gas. provveda alla notifica ai proprietari dei terreni, oggetto del procedimento di che trattasi, unitamente al presente provvedimento, da effettuarsi nelle forme degli atti processuali civili, dell'importo a loro spettante disponendone il pagamento diretto entro 30 giorni in caso di accettazione; l'atto notificato al proprietario comporta la costituzione del diritto di servitù sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, ovvero del loro deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, effettuato ai sensi e con le modalità dell'art. 20, comma 14, del D.P.R. n.3277101e s.m.i.;
6. di demandare alla Snam Rete Gas. l'incarico di effettuare, a propria cura e spese, le procedure di registrazione e trascrizione del provvedimento di costituzione del diritto di servitù delle aree presso l'Agenzia del Territorio di Salerno - Servizio di Pubblicità Immobiliare con richiesta di assoggettarlo alle Imposte di registro, catastale ed ipotecaria per la formalità di trascrizione nella misura prevista dalle disposizioni attualmente vigenti in materia;
7. di precisare che il Soggetto beneficiario dell'acquisizione sanante è obbligato al pagamento di ogni ulteriore onere e magistero, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, indennizzi, parcelle, rimborsi e spese comunque denominate, afferenti - direttamente o indirettamente - alla procedura di acquisizione sanante di cui al presente atto;
8. di precisare che qualunque abuso commesso durante le operazioni di cui al presente decreto ricade nell'esclusiva responsabilità degli esecutori delle operazioni e/o del Soggetto beneficiario;

9. di precisare che l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare, mediante propri Funzionari, il controllo contestuale o ex post delle operazioni *de quibus*, i costi di dette verifiche e, di tutte le altre azioni di controllo e monitoraggio, saranno, ai sensi del comma 186, art.1 della L.R. 5/2013, a carico del Soggetto beneficiario;
10. di precisare che avverso il presente decreto potrà essere opposto ricorso ordinario al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 (centoventi);
11. di precisare che chiunque dovesse opporsi all'esecuzione del presente decreto, o ostacolarne l'attuazione, incorrerà nelle relative sanzioni di legge. La Forza Pubblica, se richiesta, assicurerà la necessaria assistenza alle operazioni connesse alla sua esecuzione;
12. di precisare che il presente provvedimento è trasmesso, in copia, alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 42 bis comma 7 del D.P.R. 327/01 e s.m.i.;
13. di trasmettere il presente provvedimento al Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) per la pubblicazione nonché alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali.

Alfonso Bonavita